

Tribunale di Firenze. Termine perentorio Mediazione ritardata, improcedibilità rilevabile d'ufficio

Marco Marinaro

Il tardivo avvio del procedimento di **mediazione** ordinato dal giudice comporta l'improcedibilità del processo rilevabile d'ufficio. Ciò deriva dalla implicita **natura perentoria del termine** di 15 giorni previsto dalla legge e lo svolgimento della mediazione entro l'udienza fissata per la verifica non consente di sanare tale grave vizio processuale. Lo ha stabilito il tribunale di Firenze (giudice Ghelardini) con una sentenza del 9 giugno 2015 che non mancherà di sollecitare dubbi e approfondimenti costituendo la prima pronuncia nota sul tema. La questione infatti appare delicata, poiché da un lato richiede il rispetto delle regole e dei principi del processo e, dall'altro, postula una lettura interpretativa della normativa che disciplina la mediazione quale strumento negoziale di composizione delle controversie civili e commerciali nella sua funzione di filtro preventivo o successivo alla domanda giudiziale mediante la previsione della condizione di procedibilità.

La decisione in esame parte dall'assunto che l'aver previsto la sanzione dell'improcedibilità per il mancato esperimento consenta di desumere la natura perentoria del termine previsto per l'attivazione della mediazione. Peraltro, ad avviso del giudicante, anche a voler ritenere ordinatorio il termine, nel caso di specie al suo mancato rispetto conseguirebbe la medesima sanzione non essendo stata chiesta alcuna proroga. Né sussisterebbe alcun meccanismo di sanatoria applicabile all'ipotesi del tardivo avvio del procedimento (neanche quello previsto per la mediazione obbligatoria), risultando dunque irrilevante il compiuto svolgimento dello stesso.

Occorre porre in evidenza sul punto che il legislatore ha chiara-

mente disposto che l'esperimento del procedimento di mediazione debba costituire condizione di procedibilità della domanda giudiziale e non il suo avvio nel termine di 15 giorni sulla base dell'ordine del giudice. Tale rilievo conduce a escludere l'implicita natura perentoria di questo termine. Non è il rispetto di tale termine che consente di ritenere avverata la condizione di procedibilità, ma lo svolgimento della mediazione.

Appare infatti chiaro come il termine sia preposto a regolamentare lo svolgimento di un percorso stragiudiziale delle parti il cui compimento sarà valutato dal giudice ai fini dell'esperimento della condizione di procedibilità. Deve ritenersi perciò quanto meno dubbio che tale termine possa essere inteso quale termine processuale in quanto la rilevanza a tali fini è connessa unicamente all'esperimento della mediazione che è attività negoziale. Si deve dunque ritenere rimessa al giudice la valutazione del corretto e completo svolgimento della mediazione entro l'udienza fissata per la relativa verifica e l'eventuale concessione di nuovi termini (ad esempio, richiesti congiuntamente dalle parti) utili alla mediazione e, quindi, alla soluzione conciliativa della lite.

Irrigidire la natura del termine di avvio della mediazione demandata dal giudice mediante una qualificazione in termini processuali di implicita perentorietà sembra dunque esorbitare dalle funzioni della condizione di procedibilità. Sembra infatti paradossale e contrario allo spirito della normativa pervenire ad una dichiarazione di improcedibilità nei casi, qual è quello in esame, in cui in realtà la mediazione è stata esperita e, dunque, la condizione di procedibilità deve reputarsi assolta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

